

La consulenza indipendente

Massimo SCOLARI
Presidente ASCOSIM





Consulenza in materia di investimenti nella Mifid2





Consulenza su base indipendente

Direttiva 2014/65/UE (Livello 1)

Art. 24.4

a) in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l'impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenze, deve informare il cliente di quanto segue:

i) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;





Considerando che

73) Al fine di definire ulteriormente il quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, **lasciando nel contempo la scelta alle imprese di investimento e ai clienti**, è opportuno stabilire le condizioni per le prestazioni di tale servizio quando le imprese informano i clienti che il servizio è fornito su base indipendente. Quando la consulenza è fornita su base indipendente, prima di formulare una raccomandazione personalizzata dovrebbe essere valutata una gamma sufficiente di prodotti offerti da diversi fornitori.

74) Per **rafforzare la tutela degli investitori** e aumentare la chiarezza per i clienti con riguardo al servizio che essi ricevono è altresì opportuno **limitare ulteriormente la possibilità** che le imprese che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e il servizio di gestione del portafoglio accettino e trattengano onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari da terzi, in particolare da emittenti o fornitori di prodotti.



Il perimetro della consulenza indipendente



Art. 24.7 Quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su **base indipendente**, essa:

- a) **valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato**, che devono essere **sufficientemente diversificati** in termini di **tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti** da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e **non devono essere limitati** agli strumenti finanziari emessi o forniti
- i) dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o
 - ii) da altre entità che hanno con l'impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;




Divieto di Inducements

Art. 24.7 Quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su **base indipendente**, essa:

b) **non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi** o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Occorre comunicare chiaramente i **benefici non monetari di entità minima** che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione.





Gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato

Art. 24.13



Alla **Commissione** è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di assicurare che le imprese di investimento rispettino i **principi** di cui al presente articolo quando prestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti, comprese

.....

c) i criteri per la valutazione di una **gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato**;



Spiegare in maniera chiara e concisa

Regolamento Delegato della Commissione del 25 aprile 2016

Art.52.1

Le imprese di investimento **spiegano in maniera chiara e concisa** se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come **indipendente o non indipendente** e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso, nel caso di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, il divieto di ricevere e trattenere incentivi.






INDEPENDENT

Quando a uno stesso cliente è offerta o fornita consulenza su base **sia indipendente che non indipendente**, le imprese di investimento spiegano l'ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, e **non si presentano come consulente in materia di investimenti indipendente** per l'attività complessiva.

Nelle comunicazioni con i clienti le imprese **non danno risalto** in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente.



Il processo di selezione degli strumenti finanziari nella consulenza su base indipendente



Art. 53.1


Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti su base indipendente definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una **congrua gamma di strumenti finanziari** disponibili sul mercato conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.



Gli elementi del processo di selezione

Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:

- (a) **il numero e la varietà** degli strumenti finanziari considerati sono **proporzionati** all'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal consulente in materia di investimenti indipendente;
- (b) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono **adeguatamente rappresentativi** degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;
- (c) la quantità degli strumenti finanziari emessi dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami è **proporzionata** alla quantità totale degli strumenti finanziari considerati;
- (d) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali **rischi, costi e complessità**, nonché le **caratteristiche dei clienti** dell'impresa di investimento, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva.




Consulenza su base indipendente specializzata



2. L'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su **base indipendente** e che si **concentra su certe categorie** o una gamma specifica di strumenti finanziari rispetta i seguenti requisiti:

- (a) l'impresa si propone sul mercato in una maniera intesa ad **attrarre solo clienti** che hanno una **preferenza** per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;
- (b) l'impresa chiede ai clienti di indicare che sono interessati ad investire **esclusivamente** nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;
- (c) prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente. In caso contrario l'impresa **non presta** al cliente tale servizio.




Prestazione del servizio su base indipendente e non indipendente



3. L'impresa di investimento che offre consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente ottempera ai **seguenti obblighi**:

(a) in tempo utile prima della prestazione dei servizi, l'impresa di investimento ha **comunicato ai clienti**, su un supporto durevole, se la consulenza è su base indipendente o non indipendente conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione;



Separazione dei servizi: requisiti organizzativi e controlli

(b) l'impresa di investimento si è presentata come indipendente nell'attività complessiva, ma solo in relazione ai servizi per i quali fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente;

(c) l'impresa di investimento ha predisposto adeguati **requisiti organizzativi e controlli** per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza e di consulenti siano **chiaramente distinti** l'uno dall'altro, di modo che i clienti non rischino di incorrere in confusione circa il tipo di consulenza che ricevono e che sia ottengano il tipo di consulenza adeguato al loro profilo.

L'impresa di investimento **non consente a una persona fisica di fornire consulenza sia indipendente che non indipendente.**